



COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2017/0045 di Reg.

Seduta del 25/09/2017

OGGETTO: RICOGNIZIONE STRAORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE AL 23/09/2016

L'anno 2017, il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 18.42, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco GIORDANI SERGIO A

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	BERNO GIANNI	17.	FIorentin ENRICO	
02.	COLONNELLO MARGHERITA	18.	TARZIA LUIGI	
03.	BETTELLA ROBERTO	19.	PILLITTERI SIMONE	
04.	BARZON VINANTE ANNA	20.	FORESTA ANTONIO	
05.	TISO NEREO	21.	CAVATTON MATTEO	A
06.	GABELLI GIOVANNI	22.	LONARDI UBALDO	A
07.	RAMPAZZO NICOLA	23.	CAPPELLINI ELENA	A
08.	MARINELLO ROBERTO	24.	PELLIZZARI VANDA	A
09.	RUFFINI DANIELA	25.	MONETA ROBERTO CARLO	A
10.	SANGATI MARCO	26.	MENEGHINI DAVIDE	A
11.	FERRO STEFANO	27.	TURRIN ENRICO	A
12.	GIRALUCCI SILVIA	28.	BITONCI MASSIMO	A
13.	SACERDOTI PAOLO ROBERTO	29.	LUCIANI ALAIN	A
14.	TAGLIAVINI GIOVANNI	30.	SODERO VERA	A
15.	SCARSO MERI	31.	MOSCO ELEONORA	A
16.	PASQUALETTO CARLO	A	32.	BORILE SIMONE

e pertanto complessivamente presenti n. 19 e assenti n. 14 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

LORENZONI ARTURO
PIVA CRISTINA
COLASIO ANDREA
BONAVINA DIEGO
BENCIOLINI FRANCESCA

MICALIZZI ANDREA
NALIN MARTA
GALLANI CHIARA
BRESSA ANTONIO

Presiede: Il Presidente del Consiglio Giovanni Tagliavini

Partecipa: Il Segretario Generale supplente Fernando Schiavon

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Scarso Meri

2) Borile Simone

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 57 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Andrea Micalizzi, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

come noto, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 175/2016 – Testo Unico in materia di società partecipate – come integrato e modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017, n. 100, le Pubbliche Amministrazioni, tra le quali gli Enti Locali, sono tenute a deliberare, entro la data del 30 settembre 2017, una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, così come previsto dall'articolo 24 del D.lgs. 175/2016; tale revisione si affianca a quella periodica, imposta annualmente dal precedente articolo 20.

In particolare, il comma 1 dell'art. 24 prevede che *le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto 175/2016, ovvero il 23 settembre 2016, in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2.*

L'esito della ricognizione deve essere comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti. Il provvedimento di ricognizione, inoltre, è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui all'art. 24. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1 (comma 4 art. 24).

In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

L'art.4. del D.lgs 175/2016 specifica quali siano le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, precisando che, in ogni caso le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Pertanto, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate (art. 4 comma 2):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di

realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 2 comma 3).

Sono altresì ammesse (art. 4 comma 7) le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

Inoltre, il comma 2 dell'art. 24 del Testo Unico in materia di società partecipate, precisa che la revisione straordinaria delle partecipazioni costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione che è stato inviato dal Comune di Padova alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in data 31/03/2016 prot. n 92430 e successivamente integrato con prot. 94124 del 1/4/2016.

Riepilogando, ai fini della ricognizione straordinaria delle Partecipazioni detenute, il Testo unico prevede che debbano essere alienate o devono essere oggetto di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni nelle società che:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui al sopra citato art. 4 commi 1;
- ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, ovvero :
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente (al 2016), abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000,00 euro (ai fini della ricognizione straordinaria, l'importo di riferimento, ai sensi dell'art. 26 co. 12-quinquies, è di € 500.000,00);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Alla data del 23 settembre 2016 il Comune di Padova deteneva delle quote di partecipazione diretta nelle seguenti società:

- APS Holding Spa (75,22%, ad oggi: 99,99%)
- Interporto di Padova Spa (18,77%)
- Farmacie Comunali di Padova Spa (24,99%)
- Mercato Agroalimentare di Padova Scarl (38,17%)
- Hera Spa (quotata in borsa) (3,66%)
- Finanziaria APS Spa, pari al 96,38%
- Fiera di Padova immobiliare Spa (47,93%)
- Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa (11,75%, ad oggi: 14,29%)
- Aeroporto Civile di Padova Spa in liquidazione (0,570%)
- Banca Popolare Etica Scpa (0,02206%)

e, attraverso la controllata APS Holding spa, delle quote di partecipazioni indiretta nelle seguenti società:

- NE-T (By Telerete Nordest) srl
- Busitalia Veneto Spa
- Aps Opere e Servizi di Comunità
- Infracom Spa
- Cityware Engineering Srl

Le altre società partecipate indirettamente non rilevano ai fini della ricognizione straordinaria.

Dall'analisi delle partecipazioni azionarie detenute al 23 settembre 2016 e di quanto già realizzato dal Comune di Padova rispetto alle previsioni contenute nel Piano di razionalizzazione inviato nel 2016 alla sezione regionale della Corte dei Conti, emerge quanto dettagliato nella Relazione ed allegate schede, che fanno parte integrante del presente provvedimento e che sono oggetto della Vostra approvazione.

Riassumendo:

- le partecipazioni dirette da mantenere, in quanto rientrano nelle finalità di cui all'art. 4 co. 2 lett a) sono APS Holding Spa, Interporto Padova Spa, Farmacie Comunali di Padova Spa, Mercato Agroalimentare di Padova Scarl, Hera Spa, Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa, Aeroporto Civile di Padova in liquidazione e Banca Popolare Etica Scpa;
- la partecipazione diretta in Fiera Immobiliare di Padova Spa è da mantenere sia perché la società è incaricata di realizzare un'opera che avrà un'importanza strategica per la città, il Centro Congressi, sia perché rientra nelle finalità di cui all'art. 4, co. 7;
- Finanziaria APS e APS Opere e Servizi di Comunità Spa sono state fuse per incorporazione in APS Holding Spa nel dicembre 2016, così come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2016;
- la partecipazione indiretta in Busitalia Veneto Spa è da mantenere in quanto rientra nelle finalità di cui all'art. 4 co. 2 lett a);
- le partecipazioni indirette in NE-T (By Telerete Nordest) srl, Infracom Spa e Cityware Engineering Srl non rientrano tra quelle che possono essere mantenute in quando non indispensabili al raggiungimento delle finalità istituzionale dell'Ente, quindi, è necessario trasmettere il presente provvedimento ad APS Holding perché provveda alla loro cessione;

Con riferimento alle società che possono essere mantenute, nella Relazione sono previste delle misure di razionalizzazione per Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa, mentre per le altre società, al momento, non si è ravvisata la necessità di particolari interventi.

Preso atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 49 e 97 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni e con le modalità in premessa indicate, la ricognizione straordinaria delle società partecipate nonché le misure di razionalizzazione da adottare, sulla base di quanto indicato nella Relazione ed allegate schede, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la citata Relazione costituisce anche aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione che è stato inviato dal Comune di Padova alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in data 31/03/2016 prot. n 92430 e successivamente integrato con prot. 94124 del 1/4/2016;
3. di approvare che:
 - le partecipazioni dirette da mantenere, in quanto rientrano nelle finalità di cui all'art. 4 co. 2 lett a) sono APS Holding Spa, Interporto Padova Spa, Farmacie Comunali di Padova Spa, Mercato Agroalimentare di Padova Scarl, Hera Spa, Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa, Aeroporto Civile di Padova in liquidazione e Banca Popolare Etica Scpa;
 - la partecipazione diretta in Fiera Immobiliare di Padova Spa è da mantenere sia perché la società è incaricata di realizzare un'opera che avrà un'importanza strategica per la città, il Centro Congressi, sia perché rientra nelle finalità di cui all'art. 4, co. 7;
 - la partecipazione indiretta in Busitalia Veneto Spa è da mantenere in quanto rientra nelle finalità di cui all'art. 4 co. 2 lett a);
 - le partecipazioni indirette in NE-T (By Telerete Nordest) srl, Infracom Spa e Cityware Engineering Srl non rientrano tra quelle che possono essere mantenute in quando non indispensabili al raggiungimento delle finalità istituzionale dell'Ente, quindi, è necessario trasmettere il presente provvedimento ad APS Holding perché provveda alla loro cessione;
4. di dare atto che Finanziaria APS e APS Opere e Servizi di Comunità Spa sono state fuse per incorporazione in APS Holding Spa nel dicembre 2016, così come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19/10/2016;
5. di dare atto che per la società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa, in aggiunta alle politiche di razionalizzazione dei costi già portate avanti in questi anni, si intraprenderanno delle misure per incrementare i ricavi, così come meglio dettagliato nella Relazione;
6. di dare atto che per le altre società, la cui partecipazione è da mantenere, non si ravvisa la necessità di adottare ulteriori misure di razionalizzazione;
7. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate;
8. di comunicare ad APS Holding di provvedere all'alienazione delle proprie quote societarie in NE-T (By Telerete Nordest) srl, Infracom Spa e Cityware Engineering Srl;
9. di dare atto che l'esito della presente deliberazione sarà comunicato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché alla struttura di cui all'art. 15 del D.lgs 175/2016;
10. il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

14/09/2017

Il Capo Settore ad interim
Michele Guerra

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

14/09/2017

Il Funzionario con A.S.
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

14/09/2017

Il Segretario Generale supplente
Fernando Schiavon

4) Il Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 66 del 22.09.2017 ha indicato le motivazioni in forza delle quali ritiene che non sussistano i requisiti di legge che rendono necessario esprimere il parere sulla ricognizione straordinaria effettuata.. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

22/09/2017

Il Revisore dei Conti
Enzo Colosso

OMISSIS

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i Consiglieri Tiso, Marinello e Berno; replica l'Assessore Micalizzi.

Entra il Sindaco – presenti n. 20 componenti del Consiglio.

Segue la dichiarazione di voto del Consigliere Berno.

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema elettronico, la proposta all'ordine del giorno.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 20

Voti favorevoli n. 19

Contrari n. 1 (Borile)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 20

Voti favorevoli n. 19

Non votanti n. 1 (Borile)

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Tagliavini

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE
Fernando Schiavon

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 29/09/2017 al 13/10/2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CAPO SETTORE SERVIZI
ISTITUZIONALI E AVVOCATURA
Michele Guerra

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno 09/10/2017.

IL CAPO SETTORE SS.II. E
AVVOCATURA
Michele Guerra
